

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Scortichino di Bondeno (Fe), Via Albano Passardi, 31 una associazione non commerciale, operante nei settori culturale, ricreativo e sociale che assume la denominazione "SOCIETA' FILARMONICA GIUSEPPE VERDI DI SCORTICHINO".

ART.2 L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per fini sociali, culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale. Potrà provvedere, in base all'art.12 del C.C., all'acquisizione della personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso dagli organi periferici dello stato.

ART.3 L'associazione si propone di:

- a) Perseguire finalità di utilità sociale in particolare nel settore della musica per diffondere l'amore e l'istruzione di tale arte tra i cittadini tutti e con speciale attenzione tra i giovani;
- b) Proporre e garantire i servizi di ricreazione, di utile impiego del tempo libero e impegno sociale con spirito mutualistico;
- c) Partecipare alla promozione, svolgimento e gestione di manifestazioni di natura sociale e di accrescimento culturale;
- d) Gestire, direttamente o a seguito di accordi con enti pubblici, i servizi di natura culturale, ricreativa in campo musicale;
- e) Potrà gestire una scuola di musica e costituire una banda musicale, perseguendo i fini sociali e di pubblica utilità;
- f) Potrà compiere operazioni di acquisto, vendita o gestione di immobili e mobili necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART.4 La Società Filarmonica, aderendo ad un'Associazione di promozione sociale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà esercitare, in modo strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e svolte nei confronti degli associati iscritti o partecipanti attività di:

- somministrazione di alimenti e bevande,
- organizzazione e cessione viaggi e soggiorni turistici,
- cedere anche a terzi, in via marginale, le proprie pubblicazioni.

ART.5 L'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore ai sovventori.

ART.6 L'associazione potrà in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

S O C I

ART.7 Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e

sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di richiesta medesima. I soci hanno il dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci, rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto. E' ammesso il voto per delega.

ART.8 I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto A o B. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART.9 La dotazione patrimoniale dell'associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali. Finchè dura l'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

ART.10 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora l'associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere un apposito e separato rendiconto anche a mezzo di una relazione illustrativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

ART.11 E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI : ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART.12 L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa approva il bilancio o rendiconto, procede alla nomina del Consiglio Direttivo, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri. L'assemblea deve essere convocata anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima dalla data fissata per la prima convocazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può aver luogo lo stesso giorno della prima. Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità. E' ammesso il voto per delega. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART.13 L'assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. E' ammessa la rappresentanza per delega in caso di dimostrato impedimento a partecipare all'assemblea. Ogni socio può rappresentare non più di un altro socio.

ART.14 L'assemblea in forma straordinaria, richiesta, tra l'altro per la modifica dello statuto dell'associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, su fatti di straordinaria amministrazione e sullo scioglimento. Per lo scioglimento è necessaria la maggioranza indicata dall'art.19 dello statuto.

ART.15 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

ART.16 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati. I consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice presidente e nomina il segretario. Il consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza del Circolo. Esso ha l'obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite. E' compito del Consiglio Direttivo provvedere all'iscrizione della Società Filarmonica agli specifici Albi Comunali, Provinciali, Regionali o aderire ad altre associazioni con finalità simili, sia locali, che regionali, che nazionali.

ART.17 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Ha inoltre, se non delega a sua volta persona diversa la rappresentanza nei seguenti obblighi:

- la responsabilità della conservazione dei dati in base alla L.675 del 31/12/1996 (L.Privacy);
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge 626/94 e D.L.242/96;

Per questioni di carattere legale, può nominare direttamente il proprio avvocato a spese dell'associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice-presidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

ART.18 L'assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

ART.19 In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 662/96, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.20 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.